



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

dr. Luigi CIRILLO	Presidente
dr.ssa Maria Luisa ROMANO	Consigliere
dr. Rocco LOTITO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per revocazione iscritto al n. 9071 del Registro di Segreteria,
promosso avverso la sentenza n. 45/2015 di questa Sezione giurisdizionale
dall'Avv. Patrizia Saggese, difesa in proprio ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Roma alla via Cicerone n. 28, scala C, int. 3 (pec:
patriziasaggese@ordineavvocatiroma.org);

ricorrente

contro

la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Basilicata in
persona del Procuratore pro tempore;

resistente

nonché nei confronti di:

- Comune di Scanzano Jonico (CF: 81001190776) in persona del Sindaco

protempore;

- Tributi Italia S.p.A. (CF: 02763450109) in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario dott. Luca Voglino, con sede in Roma alla via Placido Martini, n.1;
- Paolo Francesco Lanzoni (CF: LNZIPFR53R02D969J), residente in Genova, alla via Dodecaneso n. 14;
- Giuseppe Saggese (CF: SGGGPP60M16L049N), residente in Roma, alla via Raffaele Issel n. 7 (nel giudizio 9072);
- Mario Ortori (CF: RTRMRA35M05F023J) residente in Recco (GE) alla via Venticinque Aprile n. 13;
- Pasquale Froio (CF: FROPQL56M02A783R), residente in Lavagna (GE) alla via Tomaso Sanguineti n. 21;
- Vito Paolo Marti (CF: MRTVPL48R28A669Q) residente in Roma alla via Guido Cora, n. 15.

convenuti in revocazione

Visto l'atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;

uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Consigliere relatore Rocco Lotito, l'avv. Patrizia Saggese per i ricorrenti, nonché il Pubblico Ministero nella persona del dott. Andrea Luberti che concludevano come in atti;

premesso in

FATTO

1. Con **ricorso del 22/4/2024** Patrizia Saggese chiedeva la revocazione, ex art 202, lett. d) c.g.c., della sentenza n. 45/2015 di questa Sezione

giurisdizionale, con la quale Giuseppe Saggese era stato condannato, in via principale e solidale con Tributi Italia S.p.A., al risarcimento in favore del comune di Scanzano Jonico, del danno di € 1.234.942,61, con contestuale condanna in via sussidiaria di altri convenuti, tra cui l'odierna ricorrente, a risarcire la predetta amministrazione comunale fino alla concorrenza di € 750.000,00, da dividersi in parti uguali tra essi, oltre a rivalutazione monetaria ed accessori come per legge, in ragione della responsabilità, in quella sede accertata, nella determinazione del danno erariale derivante da omessi plurimi riversamenti nelle casse erariali di tributi comunali da parte di San Giorgio S.p.a., poi divenuta dal 2008 Tributi Italia S.p.a., che aveva, di fatto, gestito il servizio di riscossione all'interno del raggruppamento temporaneo di imprese che costituiva la componente privata dell'ARIT S.r.l.. La responsabilità degli amministratori di diritto veniva correlata al fatto che avevano abdicato alle prerogative della propria carica, mostrando una accondiscendenza gravemente colposa nei confronti della dannosa ingerenza di Giuseppe Saggese.

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio Patrizia Saggese precisava quanto segue.

1.1. Avverso la predetta decisione, di cui richiama il contenuto, proponeva **appello** contenente specifiche contestazioni delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza di Genova, che aveva completamente omesso, quantomeno colpevolmente, di riscontrare le raccolte dichiarazioni accusatorie, e soprattutto quella di Elio Ortori.

1.2. Dichiarato il predetto gravame inammissibile per tardività, avverso la relativa sentenza proponeva un **primo ricorso per revocazione** (così come faceva anche Giuseppe Saggese) ex art. 202 lett. d) c.g.c., ritenendo che il

documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario fosse costituito ***dall'Ordinanza di sequestro conservativo emessa il 27 febbraio 2019 dal Tribunale di Taranto*** a seguito di ricorso di Patrizia Saggese, in proprio e quale ex amministratrice unica di Tributi Italia. Con tale provvedimento, nel sottoporre a cautela i beni dei signori Ortori Elio e Grillo Licia Adele, si specificava, quanto al *fumus*, che la ricorrente aveva «... *dedotto circostanze e prodotto documenti che costituiscono significativi indizi circa l'esistenza del credito azionato...*», risultando, in particolare, comprovato che la Socea spa in data 28 dicembre 2000 aveva ceduto alla Publicconsult (poi Tributi Italia) spa la propria azienda e, quindi, tutti i rapporti contrattuali alla stessa riconducibili, compresi tutti gli incassi ed incrementi patrimoniali verificatisi a far data dalla sottoscrizione della predetta scrittura. La ricorrente evidenziava come tali somme fossero state oggetto di condotte distrattive, se non fraudolente, poste in essere da Elio Ortori e da sua moglie Licia Adele Grillo nelle loro rispettive qualità di Presidente del Collegio sindacale e di Liquidatrice di Socea S.p.A..

A supporto del corredo probatorio, in tale procedimento depositava la ***Sentenza del Tribunale penale di Bergamo 26 maggio 2008, n. 688***, con la quale Elio Ortori era stato condannato, con l'aggravante speciale della recidiva, per falsa fatturazione, e precisava che l'acquisizione di tale ultima sentenza era il frutto di indagini investigative che stavano compiendo i difensori di Giuseppe Saggese in sede penale.

Peraltro, a quanto riferito dalla Saggese, la Corte dei Conti in sede centrale dichiarava il proprio ricorso per revocazione inammissibile e rigettava quello di Giuseppe Saggese (in realtà la ***sentenza n. 216/2020 della I Sez. Centrale***

Appello, per le motivazioni ivi riportate, dichiarava inammissibili entrambi i ricorsi).

1.3. In punto di diritto, il ricorso introduttivo del presente giudizio indicava, come **motivo del nuovo ricorso per revocazione di cui alla lett. d) dell'art.202 c.g.c.**, anche in questa sede sollevato, quanto segue.

1.3.1. Le citate malversazioni e indebite appropriazioni in danno di Tributi Italia S.p.A., solo delineate nella predetta Ordinanza di sequestro conservativo, dovevano ritenersi accertate con la *sentenza 21 febbraio 2024, n. 549 dello stesso Tribunale*, per un ammontare superiore a 3 milioni di euro. Tali malversazioni «...*spezzano il nesso causale tra la condotta dell'odierna ricorrente e l'omesso versamento al Comune di Terranova del Pollino, stante anche la dimensione delle somme sottratte a Tributi Italia S.p.A.*». L'odierna ricorrente non «...*avrebbe potuto conoscere i documenti preesistenti perché i fatti di Socea, che hanno portato alla pronuncia di condanna dei coniugi Ortori – Grillo, sono stati compiuti in un arco temporale che va dal 1999 al 2005 e la Patrizia Saggese, all'epoca, in Azienda nemmeno c'era*».

Secondo la ricorrente, quanto accertato dal Tribunale di Taranto «... *non consente più nemmeno di ricondurre la responsabilità del debito insorto nei confronti del Comune di Terranova del Pollino a Giuseppe Saggese quale asserito amministratore di fatto, perché chi, attraverso condotte illecite gestiva bilanci e contabilità di Tributi Italia S.p.A. e di tutte le sue partecipate, per sua stessa ammissione, era Elio Ortori, il quale offriva il proprio ufficio al padre, Mario Ortori, altro grande accusatore di Giuseppe Saggese e Amministratore di diritto di Tributi Italia S.p.A. dal 2000 al luglio 2008, il quale, poverino (sic!), non aveva nemmeno un ufficio e si poggiava nella stanza del figlio, ovvero la*

vera stanza dei bottoni, quella in cui si creavano fatture false e malversazioni».

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, tale sentenza «... **è certamente il documento nuovo, ma i fatti ivi accertati e i relativi documenti a supporto probatorio, quali gli estratti dei conti corrente di Socea S.p.A., sui quali il CTU di Taranto ha compiuto i conteggi delle indebite appropriazioni dei coniugi Ortori, erano preesistenti alla sentenza di cui si chiede la revocazione ...**».

In conclusione, quanto innanzi dedotto e documentato costituirebbe quel «...costrutto ragionativo che, contestando l'impianto motivazionale del primo giudice, si proponga [e si propone – n.d.r.] come alternativo, ed incompatibile, con quello. (Corte dei conti, SS.RR. 29/8/2000, n.7)».

1.3.2. Nel ricorso si richiamavano, inoltre, **sentenze delle Corti di Giustizia Tributaria di Genova, di primo e secondo grado**, che avevano sconfessato il costrutto della GdF posto a base della sentenza di cui si chiedeva la revocazione, alle quali doveva aggiungersi anche la sentenza del Giudice Penale (che aveva «pronunciato la prescrizione di tutti i reati, **ma non una qualunque prescrizione, ma una prescrizione la cui peculiarità è essere intervenuta quando il dibattimento, aperto solo sul piano formale, non aveva nemmeno avviato il contraddittorio per la formazione della prova**»), pur appellata dalla Procura della Repubblica e dall'Amministrazione straordinaria di Tributi Italia S.p.A..

1.3.3. Infine, si lamentava che anche altre Magistrature, in sede tributaria, civile e contabile, «... **hanno accertato che Giuseppe Saggese non era l'amministratore di fatto di Tributi Italia S.p.A., ruolo che evidenti e gravi indizi, anzi prove, attribuiscono a Elio Ortori**».

2. Con le **conclusioni della Procura regionale** depositate il 14/10/2024 si

chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile – e ciò sia perché tardivo e proposto avverso una sentenza già oggetto di un ricorso in appello, sia per insussistenza dei presupposti, non dimostrati da parte attorea – e perché infondato in fatto e in diritto.

3. Con **ordinanza pronunciata nell'udienza del 15/10/2024** questa Sezione Giurisdizionale, per quanto d'interesse del presente giudizio: rilevata la ritualità delle notificazioni dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza (oltre che alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata) al Comune di Scanzano Jonico, a Tributi Italia, a Ortori Mario, a Marti Vito Paolo, dichiarava la contumacia ex artt. 204 co. 2 e 93 c.g.c. di questi ultimi quattro convenuti, non costituiti; rilevata la nullità della notificazione ai convenuti Froio Pasquale, Lanzoni Paolo Francesco, Saggese Giuseppe, in quanto effettuata oltre un anno dalla sentenza impugnata presso i difensori costituiti, anziché personalmente alle parti, ordinava di rinnovare agli stessi la notificazione dei ricorsi in revocazione, dei pedissequi decreti di fissazione udienza e della stessa ordinanza; rinviava la discussione del giudizio alla data del 18 febbraio 2025, In data 2/12/2024 parte ricorrente provvedeva a depositare in giudizio prova dell'espletamento degli adempimenti richiesti.

4. In data 17/2/2025 l'avv. Patrizia Saggese depositava **atto di costituzione di Giuseppe Saggese** nel presente giudizio richiamando e facendo proprie le difese e le domande del ricorso introduttivo e concludendo per la revoca, ex art. 202, lett. d), c.g.c., della sentenza n. 45/2015 di questa Sezione, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

5. Con **ordinanza a verbale di udienza del 18/2/2025**, la trattazione

veniva rinviata su richiesta del Pubblico Ministero.

6. Quindi, la Procura Regionale depositava **memoria del 19/2/2025** con la quale eccepiva l'inammissibilità e tardività della memoria di costituzione, ribadendo che il ricorso introduttivo doveva ritenersi inammissibile, per difetto dei presupposti, e in ogni caso infondato, insisteva per il rigetto dello stesso.

7. In data 19 marzo 2025 l'avv. Patrizia Saggese depositava copia del **certificato di attestazione del passaggio in giudicato** della sentenza n. 549/2024 del Tribunale di Taranto.

8. All' **odierna pubblica udienza** l'avv. Patrizia Saggese e il P.M., precisate le rispettive posizioni in merito all'eccepita tardività dell'atto di costituzione depositato il 17/2/2025, illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate. Quindi il giudizio passava in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 202 c.g.c. quale presupposto, nella c.d. "fase rescindente", dell'ammissibilità della reclamata misura.

2. In via pregiudiziale devono essere dichiarate inammissibili le domande proposte con l'atto di costituzione di Giuseppe Saggese depositato in data 17/2/2025.

Si osserva, infatti, che, pur essendo consentita (come eccepito in sede di discussione dall'Avv. Saggese) la costituzione del convenuto sino all'udienza di discussione (comb. disp. artt. 7 e 93 c.g.c.), nella fattispecie gli atti di costituzione dei Saggese non hanno la funzione di difesa del convenuto in sede di impugnazione, bensì di proporre impugnazioni incidentali avverso la

medesima sentenza, come emerge dalle conclusioni di tali atti, che fanno proprie le domande formulate con l'impugnazione principale.

Tanto premesso, deve, in primo luogo, essere evidenziato che ai sensi dell'art. 202 c.g.c. possono essere impugnate per revocazione le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, che qui va inteso in senso ampio comprendendo non solo le sentenze inappellabili *ex lege*, ma anche quelle per le quali sia decorso inutilmente il termine per promuovere l'appello, sempre che si tratti di revocazione straordinaria.

Orbene, mentre Patrizia Saggese ha lasciato decorrere il termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado, limitandosi a proporre appello incidentale tardivo, comunque dichiarato inammissibile, Giuseppe Saggese ha tempestivamente proposto appello, rigettato nel merito (cfr. sent. n. 49/2018 della Prima Sezione centrale di appello). Pertanto, solo avverso tale ultima sentenza Giuseppe Saggese avrebbe potuto esperire l'impugnazione revocatoria, come di fatto avvenuto, trovando esito nella declaratoria di inammissibilità del relativo ricorso (cfr. sentenza n. 216/2020 Sez. Giur. I App.). Inoltre, l'impugnazione incidentale tardiva proposta da Giuseppe Saggese, oltre che per i motivi sopra esposti, risulta inammissibile anche per quanto di seguito evidenziato.

A norma dell'art. 184, secondo comma, *«L'impugnazione incidentale può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione»*. Orbene, non essendo nella specie rilevante il primo termine (di notificazione della sentenza), trattandosi di revocazione

straordinaria, l'impugnazione incidentale, depositata il 17/2/2025, risulterebbe comunque intempestiva per decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo, effettuata a Giuseppe Saggese in data 19/11/2024.

Ne tale impugnazione potrebbe, in ogni caso, essere ritenuta ammissibile, ai sensi dell'art. 184, comma 5, c.g.c., riguardante le impugnazioni incidentali tardive, disposizione che, però, anche in forza del disposto del successivo comma 7, può riguardare solo le parti chiamate ad integrare il contraddittorio in cause inscindibili ovvero le parti il cui interesse insorga a seguito dell'impugnazione principale. Tale ultima circostanza non ricorre nella presente fattispecie, nella quale l'interesse all'impugnazione di Giuseppe Saggese è sicuramente insorto con la sentenza in questa sede gravata. Nemmeno, nel caso all'esame, può ritenersi sussistente un rapporto processuale inscindibile, essendo, all'evidenza, la posizione del predetto, condannato in via principale con sentenza gravata, del tutto autonoma rispetto a quella di Patrizia Saggese, condannata in via sussidiaria, la cui posizione può sicuramente essere decisa anche in assenza di Giuseppe Saggese che, pertanto, non può in alcun modo ritenersi litisconsorte necessario nel presente procedimento.

Tale conclusione, del tutto ovvia in considerazione della natura parziaria dell'obbligazione risarcitoria (cfr. art. 1, comma 1-quater, L. n. 20/1994), trovasi avvalorata, anche per il caso di solidarietà, da condivisibile giurisprudenza che ha rilevato come debba *«...escludersi che la plurisoggettività del rapporto sostanziale si traduca in un'ipotesi di "litisconsorzio necessario", in quanto l'uniforme giurisprudenza di legittimità (anche più risalente e consolidata: Cass. civ. 21.10.1995 n.10958, Cass. civ.*

13.01.1995 n.1078, Cass. civ. 23.04.1994 n.3900, Cass. civ. 30.05.1990 n.5082, Cass. civ. 8.05.1987 n.4276, Cass. civ. 13.06.1982 n.182), reputa le obbligazioni solidali, pur derivate da un medesimo fatto generatore, un insieme collegato di più rapporti obbligatori, sicché ciascun debitore o ciascun creditore è titolare di una propria posizione di debito o di credito nei confronti del comune creditore o del comune debitore (titolare di un rapporto obbligatorio), autonomamente deducibile in giudizio. L'obbligazione solidale, di conseguenza, non comporta in linea di massima, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause, sicché deve continuarsi a discutere di "litisconsorzio facoltativo"» (C.d.c., Sez. Giur. II App., sent. n. 30/2022).

Quanto sopra esposto, a maggior ragione, vale nel caso di responsabilità sussidiaria, in cui l'intervento del corresponsabile, nei limiti della somma alla quale è stato condannato, opera solo nel solo caso in cui, escusso il debitore principale, non si pervenga alla realizzazione del credito erariale (c.d. *beneficium excussionis*).

Conclusivamente l'impugnazione incidentale in questione deve essere dichiarata inammissibile.

3. Passando alla disamina dell'ammissibilità dell'impugnazione principale, la ricorrente rappresenta, a sostegno delle proprie ragioni, che, a seguito della Sentenza n. 45/2015, in questa sede impugnata, sarebbero stati rinvenuti documenti che nel relativo giudizio non avrebbe potuto produrre per causa alla stessa non imputabile e che sarebbero stati decisivi per la formazione di un diverso convincimento nel giudizio che ha avuto esito nella sentenza di cui si invoca la revocazione.

Il principale documento, ritenuto decisivo, è stato individuato nella Sentenza 21

febbraio 2024, n. 549 del Tribunale di Taranto che – con riferimento a proventi ed incrementi patrimoniali verificatisi in capo a Socea s.p.a., che, per effetto del trasferimento della relativa azienda a Publicconsult, poi Tributi Italia, s.p.a., avrebbero dovuto essere da quest’ultima incassati o alla stessa trasferiti – ha accertato l’attività distrattiva posta in essere da Licia Grillo e Elio Ortori (rispettivamente liquidatore e presidente del Collegio Sindacale della Socea).

Per ovviare al fatto che tale sentenza è successiva a quella di cui si chiede la revocazione, la ricorrente ha tra l’altro cercato di sussumere nel *genus* di nuovo documento decisivo anche la preesistente documentazione bancaria e contabile di Socea, utilizzata dal CTU di Taranto per la quantificazione delle somme sottratte, e il verbale assembleare con il quale la predetta società è stata posta in Liquidazione (che sarebbe da ritenersi falso sulla base della dichiarazione di una socia di Socea, raccolta dall’avv. Patrizia Saggese).

Il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti del gravame tipizzati nella lettera d) dell’art. 202, comma 1, c.g.c. per i motivi seguenti.

3.1. Anzitutto, il requisito previsto da tale disposizione, come si è detto, è stato dalla ricorrente individuato nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 549 del 21 febbraio 2024, e negli atti nel relativo procedimento esaminati, sentenza la quale in realtà si pone a conclusione di un procedimento già esitato nell’Ordinanza di sequestro conservativo, emessa dallo stesso Tribunale il 27 febbraio 2019 e che aveva mosso il ricorso per revocazione, proposto dalla stessa ricorrente, già dichiarato inammissibile dalla Prima Sezione centrale di Appello con la sentenza n. 216/2020.

Si osserva che la predetta sentenza del Giudice civile non potrebbe (di per sé) in questa sede valere a sostegno dell’impugnazione, e ciò in quanto

sopravvenuta rispetto alla decisione censurata. Il motivo di revocazione in questione presuppone, infatti, che un documento preesistente alla sentenza impugnata, che la parte non abbia potuto produrre nel relativo procedimento per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario, sia stato rinvenuto solo successivamente alla sentenza, e quindi non può essere utilmente invocato con riferimento a documento formato dopo la decisione (cfr. C.d.c., Sez. II Giur. App., sent. n. 633/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Patrizia Saggese in analogia vicenda relativa a Tributi Italia; in tale sentenza si è richiamata la giurisprudenza di legittimità che «...*ha avuto modo di affermare che, poiché il documento recuperato deve essere preesistente alla decisione impugnata, “è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione: ne consegue che detta ipotesi di revocazione non può essere utilmente invocata facendo riferimento ad un documento formato dopo la decisione” (Cass. n. 3362 del 2015; n. 40895 del 2021)»).*

3.2. Della documentazione, poi, che ha supportato il Tribunale di Taranto nella risoluzione della *quaestio facti*, in effetti preesistente alla decisione ora impugnata, non è allegata né provata (come da relativo onere incombente sulla parte istante) la relativa data di scoperta né l'impossibilità del relativo deposito, rilevanti ai fini della tempestività ed ammissibilità del ricorso.

Dalla produzione agli atti, al contrario, emergono elementi tali da avvalorare il fatto che l'acquisizione della nuova documentazione da parte della ricorrente è sicuramente di lunga data. Sul punto si osserva, infatti, che:

- detta sentenza del Giudice civile ha, in diritto, «...*rilevato il ruolo concretamente ed effettivamente svolto dall'Ortori come emergente dalle*

allegazioni di parte attrice e dalla documentazione prodotta»;

- che a pag. 11 del ricorso introduttivo si è detto che *«A suffragio del supporto probatorio nanti al Tribunale civile di Taranto e all'Ecc.ma Corte in intestazione Saggese Patrizia depositava la Sentenza del Tribunale penale di Bergamo 26 maggio 2008, n. 688 ... con la quale Elio Ortori era stato condannato, con l'aggravante speciale della recidiva, per falsa fatturazione»* e che *«L'acquisizione di tale ultima sentenza era il frutto di indagini investigative che i difensori di Giuseppe Saggese in sede penale stavano compiendo, a fronte della circostanza che quest'ultimo viveva, perché tali erano, quali del tutto farneticanti e incomprensibili le accuse che l'Elio Ortori gli muoveva, che, seppure potevano essere giustificate dal maldestro tentativo di allontanare da sé eventuali responsabilità, dall'altro avevano un contenuto di gratuita gravità»;*

- che nell'ordinanza di Taranto del 27/2/2019 è detto, quanto al *fumus*, che la ricorrente Patrizia Saggese aveva ***«...dedotto circostanze e prodotto documenti che costituiscono significativi indizi circa l'esistenza del credito azionato»;***

- che, nel ricorso proposto dalla ricorrente in data 18/4/2024 al Tribunale civile di Taranto ex art. 2191 c.c. e 737 c.p.c., compiegato nella documentazione depositata contestualmente al ricorso introduttivo del presente procedimento, si dichiara:

- con riferimento al procedimento penale avviato, a seguito della dichiarazione di insolvenza di Tributi Italia S.p.A. avvenuta il 27/7/2010 da parte della Procura della Repubblica di Roma, esitato nel novembre 2023 nella sentenza di proscioglimento per prescrizione della II Sezione del Tribunale penale di Roma, che ***«Nel corso delle indagini difensive che***

L'odierna ricorrente aveva svolto insieme ai legali nominati in sede penale, la Stessa ebbe modo di scoprire l'esistenza in Tributi Italia S.p.A. di "un'azienda nell'Azienda", che, con sistematicità e un'evidente organizzazione criminale, drenava illecitamente denaro a Tributi Italia S.p.A. attraverso le c.a. 50 società che facevano parte del Gruppo Tributi Italia, una delle quali è stata la Socea S.p.A., ...»;

- ***che «L'odierna ricorrente e Giuseppe Saggese scoprivano solo in sede di indagini difensive che Elio Ortore aveva riportato plurime condanne per falsa fatturazione e che la Socea S.p.A., la cui Azienda era stata acquisita da Tributi Italia S.p.A., era stata una dei veicoli dell'attività illecita dell'Ortore anche per drenare risorse finanziarie a Tributi Italia S.p.A.»;***
- ***che «I legali dell'odierna ricorrente, sempre nell'ambito di indagini difensive, acquisivano dall'Agenzia delle Entrate i redditi dei familiari dell'Elio Ortore, ...rispetto ai quali ... emergevano incongruenze patrimoniali significative di pronta documentabilità...» (enfasi aggiunte nelle predette citazioni).***

Si consideri, ancora, che l'acquisizione della nuova documentazione da parte della ricorrente non può che essere sicuramente anteriore alla data di proposizione del ricorso per revocazione di cui sopra si è detto, definito con sentenza n. 216/2020.

Orbene, da quanto sopra esposto deriva, in primo luogo, che dalla mancanza, da parte attorea, di prova della scoperta di tali documenti (ritenuti decisivi) dopo la sentenza di cui si chiede la revocazione, discende sicuramente l'inammissibilità del relativo ricorso.

Non è chi non veda, poi, da quanto sopra evidenziato, che la scoperta e il

recupero di tale documentazione risale sicuramente a data di molto anteriore ai sessanta giorni costituenti, ai sensi dell'art. 178, primo e secondo comma, c.g.c., il termine perentorio per la proposizione del ricorso per revocazione, che pertanto risulta inequivocabilmente tardiva. Né, all'uopo, potrebbe utilmente essere considerata l'acquisizione della sentenza n. 549 del 21 febbraio 2024 che, come si è detto, in disparte la problematica della sua assimilabilità alla tipologia di documenti previsti dall'art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., è sicuramente sopravvenuta al provvedimento giurisdizionale di cui si è chiesto la revocazione.

3.3. Deve, peraltro, per completezza, essere evidenziato che i documenti in questa sede invocati a motivo ex art. 202, comma 1, lett. d), c.g.c., non risultano nemmeno offrire decisivi argomenti controfattuali determinanti diversa valutazione della vicenda per cui è causa, ovvero mancano del requisito della “decisività” imposto dalla legge.

Sul punto si osserva che, in disparte le testimonianze di Elio e Mario Ortori, nella sentenza impugnata sono state considerate rilevanti le deposizioni di:

- Laura Limido, legale rappresentante della IFE Srl, che, con riferimento ad alcuni contratti intervenuti con la Tributi Italia, ha riferito del ruolo di preminenza di Giuseppe Saggese nella predisposizione delle condizioni contrattuali e nel sovrintendere l'andamento del settore di competenza della Tributi Italia. Nella sentenza impugnata si è, altresì, sottolineato che la IFE era società priva di idonea struttura per rendere le prestazioni promesse nei contratti di consulenza e di sviluppo business sottoscritti, in quanto aveva solo cinque dipendenti operanti in mansioni estranee all'oggetto sociale, così da avvalorare la verosimiglianza dell'ipotesi che tali contratti, altro non fossero, «... *che lo*

strumento attraverso cui il Saggese si appropriava indebitamente del denaro della cassa di Tributi Italia». La Limido, ancora, relativamente alla vicenda dell'acquisto della GESTOR, ha dichiarato che le trattative erano state «...condotte da Giuseppe Saggese che le ha poi sottoposto il relativo contratto solo per la sottoscrizione»;

- Oriana Dondero, dipendente della Tributi Italia, che ha riferito di essere stata incaricata da Giuseppe Saggese di curare l'unificazione delle procedure contabili delle società appartenenti al Gruppo, tra le quali la GESTOR appena acquistata (che peraltro evidenziava una posizione debitoria gravissima). Attraverso il contratto promosso e gestito da Saggese, l'IFE, sostanzialmente dallo stesso controllata tramite gli amministratori a lui succubi, ha percepito da Tributi Italia un compenso di € 2.500.000,00 oltre IVA;

- Maria Grazia Schenone, segretaria personale di Giuseppe Saggese, che ha dichiarato di aver ricevuto da quest'ultimo disposizioni di prelevare quotidianamente dalla cassa di Tributi Italia importi di € 10.000,00, e di conservarli nella cassaforte del Saggese della quale, insieme a quest'ultimo, la stessa segretaria aveva copia delle chiavi.

Anche da tutti gli elementi tratti da tali deposizioni, oltre che dalla documentazione versata agli atti del processo, il Giudice della sentenza impugnata ha potuto concludere come emergesse «... *palesamente che Saggese Giuseppe fosse il dominus effettivo e gestore di fatto delle società summenzionate, e, per quanto qui più specificamente interessa, della Tributi Italia SpA*».

Deve, pertanto, confermarsi quanto già indicato da questa Sezione nella sentenza n. 47/2020, in ordine al fatto che «...*la decisività dei “nuovi*

documenti” debba essere valutata e confrontata con l’iter logico ed argomentativo utilizzato nella decisione impugnata, non essendo ammissibile, per dimostrare la supposta rilevanza dei “nuovi documenti scoperti successivamente senza colpa”, elaborare un costruito ragionativo che, contestando l’impianto motivazionale del primo giudice, si proponga come alternativo, ed incompatibile, con quello (Corte dei conti, SS.RR. 29/8/2000, n.7)»; si deve, in altre parole, «...valutare “la decisività” del nuovo, o dei nuovi, documenti alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata “in parte qua”, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, accertato come ipoteticamente efficace il “documento nuovo” nel contesto fattuale probatorio offerto al giudice della prima sentenza, privi la stessa della sua base logico-giuridica, compromettendone la solidità».

Ciò nel caso all’odierno esame non si verifica, in quanto anche l’avvenuto accertamento di indebite appropriazioni di denaro pubblico in danno di Tributi Italia S.p.A. non appare elidere la responsabilità di Giuseppe Saggese, e non dimostra *ex se* né che lo stesso non fosse l’amministratore di fatto di tale società, né che (come preteso negli atti introduttivi) il vero amministratore di fatto fosse Elio Ortori, né tantomeno che questi abbia posto in essere attività (svolte per la stessa società e per quelle da questa partecipate) che possano interrompere il nesso di causalità tra le condotte del Saggese e gli omessi versamenti al comune di Scanzano Jonico.

Anche nella sentenza che ha deciso il ricorso per revocazione della decisione n. 49/2018 (che ha definito l’appello della sentenza in questa sede impugnata) – ricorso nel quale Patrizia e Giuseppe Saggese avevano invocato la stessa ordinanza di sequestro conservativo emessa il 27 febbraio 2019 dal Tribunale di

Taranto – il Giudice ha ritenuto che i documenti prodotti non fossero «... *decisivi ai fini di una diversa valutazione dei fatti di causa, in quanto, la decisività del documento per la proponibilità della domanda di revocazione ex art. 202 comma 1, lett. d) del Codice di giustizia contabile [idem: art. 395 comma 1, n. 3 del cpc], postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, ossia che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza*», negando siffatta decisività nella fattispecie «... *in quanto la documentazione allegata al ricorso offre semmai semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare i fatti di causa esclusivamente nel concorso con altri dati...*» (cfr. C.d.c., Sez. I Giur. App., sent. n. 216/2020).

In altro analogo caso, sempre riguardante la medesima ordinanza del Tribunale di Taranto, non sono stati ritenuti decisivi i documenti sui quali la stessa si era fondata, visto che l'azione risarcitoria in quella sede proposta non avrebbe chiarito «...*i rapporti di cui è condanna, ovverosia l'omesso riversamento dei tributi riscossi da parte della società Tributi Italia S.p.A....*» e che anche se l'azione innanzi al Giudice civile si fosse dimostrata fondata, non sarebbe stata, nondimeno, «...*decisiva al fine di elidere l'obbligo di riversamento da parte della società concessionaria della riscossione e del suo amministratore di fatto*» (C.d.c., Sez. I Giur. App., sent. n. 282/2019).

3.4. Si osserva, inoltre, che buona parte dei motivi di impugnazione si basano sul fatto che Giuseppe Saggese sarebbe stato riconosciuto “impropriamente” amministratore di fatto di Tributi Italia S.p.A. da parte del giudice della sentenza ora impugnata, sulla base dell'acritica adesione ai contenuti delle indagini svolte dalla G.d.F. di Genova ed esitate nel rapporto prot. n. 0124919/13 del 14/6/2013.

Orbene, la valutazione del compendio probatorio scaturente dalle indagini della GdF è stata effettuata dal Giudice della sentenza di cui si è chiesta la revocazione secondo il suo prudente apprezzamento (art. 95, comma 3, c.g.c.) e, in definitiva, il provvedimento invocato in questa sede appare teso a rimediare non ad un errore di percezione del predetto Giudice, ma ad un suo errore di valutazione, censurabile solo in appello.

Deve, infatti, «...ritenersi inammissibile il ricorso per revocazione tendente a una nuova pronuncia nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 c.g.c., posto che l'impugnazione non potrebbe tradursi in una ulteriore revisio prioris instantiae (effetto tipico della fase di appello), introducendo un grado di giudizio aggiuntivo, non contemplato in questi termini dall'ordinamento processuale contabile» (C.d.c., Sez. I Giur. App., sent. n. 191/2024).

3.5. Per questo motivo, infine, non sono utilmente invocabili sentenze del giudice contabile o di altre giurisdizioni che, nella loro autonomia di giudizio, hanno diversamente valutato le responsabilità di soggetti coinvolti nella vicenda all'odierno esame e che non hanno effettuato alcun accertamento radicalmente incompatibile con quello compiuto nel presente giudizio.

3.6. Conseguentemente, alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:

a) dichiara inammissibile il ricorso;

b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2025.

L'estensore

Il Presidente

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(Rocco LOTITO)

(Luigi CIRILLO)

Depositata in Segreteria in data 14 maggio 2025

Il Segretario del Collegio

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE